


COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

Provincia di Cuneo



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI
CONSULENZA, STUDIO O RICERCA A SOGGETTI ESTERNI -
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E
SERVIZI.**

INDICE

<u>Articolo 1 (Ambito di applicazione)</u>	3
<u>Articolo 2 (Definizioni)</u>	3
<u>Articolo 3 (Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)</u>	4
<u>Articolo 4 (Competenze)</u>	4
<u>Articolo 5 (Procedure)</u>	5
<u>Articolo 6 (Modalità e criteri di selezione)</u>	6
<u>Articolo 7 (Disposizioni particolari)</u>	7
<u>Articolo 8 (Conferimento dell'incarico)</u>	7
<u>Articolo 9 (Esclusioni)</u>	8
<u>Articolo 10 (Limite di spesa)</u>	9
<u>Articolo 11 (Disposizioni finali)</u>	9

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19-02-2008

Modificato con Deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 27-05-2008

Modificato con Deliberazione della Giunta comunale n. 200 del 09-12-2008

Modificato con Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 13-01-2009

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le procedure adottate dal Comune di Limone Piemonte per il conferimento, di incarichi individuali di collaborazione, di studio, ricerca o di consulenze, mediante contratti di lavoro autonomo e di natura occasionale.

Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali il Comune di Limone Piemonte, in relazione a specifici progetti o ai programmi funzionalmente connessi con l'attività dell'Ente, necessita di una prestazione altamente qualificata o comunque non ottenibile attraverso la propria dotazione di personale.

Articolo 2 (Definizioni)

Gli incarichi di cui al precedente art. 1 possono configurarsi come:

- 1) **incarico professionale**, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione di tipo intellettuale, rispondente alla disciplina del codice civile art. 2229 nonché dalle norme dell'ordinamento professionale al quale appartiene l'incaricato, è priva di qualsiasi forma di coordinamento o direzione da parte del committente
- 2) **rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale**, per il quale si intende - ai sensi dell'art. 2222 del codice civile intitolato - *Contratto d'opera* - nonché dall'art. 61, comma 2 del decreto legislativo 276/2003 - quel rapporto in cui la prestazione è caratterizzata :
 - dalla mancanza dell'inserimento di tipo funzionale nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
 - dall'episodicità della prestazione;
 - da un forte grado di autonomia del lavoratore che non è vincolato ad orari rigidi e predeterminati;
 - dalla funzione di supporto e di affiancamento alle strutture comunali al fine di consentire il raggiungimento di determinati obiettivi.

Articolo 3 (Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)

- 1) L'Amministrazione conferisce gli incarichi esterni di cui al precedente art. 1, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.
- 2) Detti incarichi non devono riguardare attività generiche e comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.
- 3) Rispondono ai requisiti del precedente articolo gli incarichi di studio, ricerca, consulenza.
 - Per **"incarichi di studio"** si intendono quelli riguardanti lo studio o l'esame di un particolare problema con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprio dell'Ente e sarà da questi utilizzato. L'incarico di studio concerne quindi lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
 - Per **"incarichi di ricerca"** si intendono quelli che si sostanziano in un'attività speculativa collegata direttamente alla preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione.
 - Per **"incarichi di consulenza"** si intendono quelli attraverso i quali l'Ente si assicura pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni tramite prestazioni professionali.
- 4) L'affidamento degli incarichi di cui al comma 3, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire esclusivamente - nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale.
- 5) *L'incarico può essere conferito ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in relazione alla tipologia della laurea conseguita ed all'esperienza acquisita nei settori specifici, evidenziati nel curriculum del prestatore, rispetto alle varie esigenze e problematiche della pubblica amministrazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di specializzazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza del settore.*

Articolo 4 (Competenze)

- 1) Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dai Responsabili dei servizi secondo le rispettive competenze. E' attribuita agli stessi la responsabilità delle procedure di cui ai successivi articoli.
- 2) In particolare, durante la fase istruttoria, i Responsabili dei servizi dovranno accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;
- e) il compenso corrisposto deve essere proporzionato all'attività effettivamente prestata ed all'utilità conseguita, e da liquidare e pagare sulla base delle condizioni pattuite ed effettivamente rese.

Articolo 5 (Procedure)

- 1) Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa, il Comune di Limone Piemonte emana apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi.
- 2) A tale scopo il Responsabile dei servizi competente approva con proprio atto i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.
- 3) L'avviso di selezione per la stipula dei contratti viene reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente, per un periodo di tempo non inferiore a **10 giorni**. Resta ferma la possibilità del Responsabile dei servizi di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicizzazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.
- 4) L'avviso di ciascuna procedura selettiva deve contenere:
 - l'oggetto della prestazione;
 - l'indicazione dei requisiti per la partecipazione alla selezione;
 - le modalità di partecipazione alla selezione ed i criteri di valutazione;
 - le modalità ed il luogo di espletamento dell'incarico;
 - la durata;
 - il compenso eventuale;
 - gli oneri a carico della comune;
 - l'indicazione del fondo su cui graverà la spesa complessiva (compenso, oneri a carico della comune, spese per eventuali trasferte) e la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
 - ogni altra notizia o prescrizione utile.

Articolo 6 (Modalità e criteri di selezione)

- 1) La selezione è affidata al Responsabile dei servizi nella quale si rende necessario l'ausilio del prestatore.
- 2) La selezione è effettuata sulla base di una valutazione dei curricula presentati.
- 3) L'assegnazione dell'incarico avviene a seguito di esame comparativo dei titoli (curricula), miranti ad accertare la maggiore coerenza degli stessi con la formazione professionale e l'esperienza richiesta per l'attività da espletare, in relazione allo specifico obiettivo o progetto.
- 4) La procedura di valutazione non costituisce, in ogni caso, procedura di reclutamento.
- 5) Al termine della selezione, prima dell'affidamento, dovrà altresì essere verificata l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse.
- 6) Nel caso colui al quale l'incarico è assegnato non possa accettare, lo stesso può essere assegnato ad altro candidato che abbia partecipato alla procedura comparativa e sia stato positivamente valutato.

Articolo 7 (Disposizioni particolari)

Il Responsabile dei servizi competente, con provvedimento adeguatamente motivato, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e dell'eventuale normativa di riferimento, può procedere all'individuazione del prestatore d'opera o mediante procedure semplificate rispetto a quanto indicato nei precedenti commi o direttamente, prescindendo dall'espletamento della procedura comparativa, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) nei casi di particolare urgenza e/o gravità, adeguatamente motivati o documentati e nei quali le scadenze e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici richiedano l'immediata esecuzione delle prestazioni professionali non consentendo, quindi, l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

Il Responsabile del servizio competente, considerato che la redazione del Piano Regolatore Generale è uno strumento complesso che viene redatto da un esperto in materia urbanistica che ne cura la predisposizione sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione, al fine di garantire continuità dell'attività amministrativa, può procedere al conferimento di incarico diretto ad un professionista di fiducia nell'ambito del consueto ricorso alla consulenza esterna, qualora non sia possibile provvedervi con il personale dei propri uffici.

Articolo 8 (Conferimento dell'incarico)

1) Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposita convenzione, che deve contenere i seguenti elementi:

- la natura della prestazione;
- la tipologia dell'incarico;
- l'oggetto e gli obiettivi dell'attività;
- il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- la durata;
- il compenso.

2) La convenzione viene sottoscritta dal Responsabile di Area del settore interessato e dall'incaricato.

3) In osservanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 127 della Legge 23-12-1996, n. 662 - così come modificato dall'art. 3 - comma 54 - della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) (*“ Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. »*) il Responsabile competente provvede a pubblicare negli elenchi - contenuti sul sito web comunale - i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti incaricati, della ragione dell'incarico e dell'ammontare previsto.

4) I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale web dell'Amministrazione (art. 3 - comma 18 - della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)).

Articolo 9 (Esclusioni)

Non soggiacciono, a titolo esemplificativo, alla disciplina del presente regolamento :

- gli incarichi inerenti la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, che sono invece affidati “intuitu personae”, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e dell'eventuale normativa di riferimento;
- gli incarichi ai componenti del nucleo di valutazione. (art. 3 - comma 77 - della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008));
- gli incarichi di progettazione e le attività tecnico amministrative conferite all'esterno nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 90 del dlgs n. 163/2006.
- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” e i rapporti di collaborazione occasionale conferiti ad esperti di “particolare e comprovata specializzazione universitaria” nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- gli incarichi previsti da normative speciali;
- incarico al medico competente ai sensi della legge 626/1994 e s.m.i.
- servizio di brokeraggio assicurativo.;
- servizi di assistenza tecnica software diversi affidati ai sensi del regolamento per la disciplina dei contratti in economia;
- servizio di elaborazione ed adempimenti per la tenuta della contabilità fiscale IVA ed IRAP e invio telematico Modello Unico;
- servizio elaborazione paghe e compensi al personale dipendente, compensi professionali, indennità agli amministratori, indennità di esproprio e contributi ad Enti, elaborazione mod.770 ordinario - semplificato ;

- servizio pratiche pensionistiche;
- avvalimento dell'Agenzia del Territorio per la resa di servizi estimativi (perizie di stima immobiliari) nell'ambito della convenzione stipulata tra l'Agenzia del Territorio di Cuneo e il Comune di Limone P.te;
- -incarichi di membro di commissione di concorso, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. nell'ambito dei concorsi previsti dal programma triennale sulle assunzioni e delle necessità di assunzione temporanea nel rispetto delle vigenti norme;
- incarichi di membro delle commissioni di appalto, secondo la disciplina del codice dei contratti e nell'ambito del programma triennale delle opere pubbliche o di altri programmi della relazione previsionale e programmatica.

Articolo 10 ABROGATO

Articolo 11 (Disposizioni finali)

- 1) In osservanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 127 della Legge 23-12-1996, n. 662 - così come modificato dall'art. 3 - comma 54 - della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 i soggetti di cui al precedente articolo 4 provvedono ad aggiornare gli elenchi contenuti sul sito web Comunale, di cui al precedente articolo 7, con l'indicazione dell'ammontare delle somme erogate ai soggetti incaricati.
- 2) Copia degli elenchi, comprensivi delle liquidazioni effettuate, è trasmessa semestralmente, ai sensi dell'art. 15 - comma 5 - del vigente " Regolamento per l'espletamento di incarichi extra ufficio da parte del personale Comunale e di altre amministrazioni" - alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
- 3) Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell'Ente, incompatibili con il presente regolamento.
- 4) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.